

ALLEGATO "B" ALLA RACCOLTA N.11.579
STATUTO DELLA
"FONDAZIONE POMA LIBERATUTTI E.T.S."

Art.1

Denominazione e sede

È costituita per volontà di Fantozzi Rita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE POMA LIBERATUTTI E.T.S."

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata: "FONDAZIONE POMA E.T.S."

La Fondazione ha sede in Pescia piazza San Francesco n.12. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Art.2

Scopo

La Fondazione forma, promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte con particolare riferimento all'arte contemporanea; pertanto, la Fondazione esercita attività di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; la Fondazione può operare a livello nazionale. In detto ambito la Fondazione svolge attività di tutela, conservazione, promozione, valorizzazione e gestione dei beni anche di interesse artistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e successive modifiche e integrazioni, anche tramite la realizzazione di mostre, esposizioni od altri programmi culturali specifici. La tutela e la conservazione dei beni di interesse artistico, riservata in linea generale alla competenza statale, è connessa ai beni di cui la fondazione è e sarà proprietaria. La Fondazione altresì sostiene qualsiasi percorso, mezzo e/o modalità in cui la cultura si esprime, in un contesto di interazione tra i diversi settori del sapere, delle arti, della letteratura, del conoscere e delle modalità d'espressione. La Fondazione intende altresì porsi quale centro d'incontro tra la cultura contemporanea e le sue manifestazioni ed il pubblico, in un'ottica di diffusione del sapere presso il pubblico e di ideazione e creazione di percorsi ricreativi e formativi.

Lo spirito della Fondazione è racchiuso nel manifesto che si allega in calce al presente statuto.

Art.3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve

o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, l'affitto o il comodato d'uso di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili;

- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via esclusivamente strumentale attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- e) patrocinare, promuovere e organizzare convegni, seminari, corsi di studio e di formazione e simili attinenti i fini istituzionali della Fondazione;
- f) sviluppare la diffusione e l'implementazione di attività tecniche, culturali, formative in ambiente web (software dedicati, portali e siti, attività partecipative e crowdsourcing ecc.);
- g) realizzare e attuare attività formative e didattiche, workshop e seminari specialistici, ricerche sia in ambito culturale, sia tecnico, artigianale, scientifico, anche relativamente alla gestione e alla cura dei beni culturali (e delle istituzioni ad essi connesse);
- h) curare la realizzazione di volumi, prodotti informatici attinenti alle attività succitate, nonché la diffusione degli stessi;
- i) organizzare, progettare e realizzare attività formative e didattiche;
- l) curare la formazione di biblioteche informatiche e telematiche, lo sviluppo di funzioni avanzate di gestione, ricerca e consultazione di archivi digitali, la conservazione sostitutiva di documentazione e archivi cartacei;
- m) ideare e organizzare la diffusione e la distribuzione di materiale tecnico, divulgativo e conoscitivo, di contenuto e carattere culturale su qualsiasi supporto cartaceo o multimediale;
- n) curare, allestire, organizzare attività espositive di carattere temporaneo o permanente quali iniziative ed eventi culturali, mostre, manifestazioni e rassegne anche interdisciplinari, finalizzate alla diffusione della scienza, della tecnica, della cultura, delle arti, dei mezzi di comunicazione e diffusione;
- o) organizzare, direttamente o indirettamente, corsi di approfondimento culturale e professionale;

- p) istituire collaborazioni e stipulare convenzioni con istituti universitari e di ricerca, Fondazioni, Enti e Istituzioni aventi attività e scopi attinenti e in armonia con gli scopi della Fondazione;
- q) gestire librerie, musei, mostre, convegni e altre eventuali tipologie di strutture connesse agli scopi della Fondazione;
- r) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni (mostre, rassegne, congressi, dibattiti, conferenze, simposi); corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- s) istituire premi e borse di studio;
- t) costituire gruppi di lavoro, centri e laboratori specializzati, dove artisti e ricercatori, sia italiani che stranieri possano confrontarsi, seguire e diffondere gli sviluppi delle conoscenze acquisite nelle materie d'interesse della Fondazione;
- u) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle Leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; esercizio di attività ricettive e servizi del settore turistico alberghiero ed in particolare la gestione di bar, ristoranti, pizzerie, posti di ristoro in genere, e tutto quanto attiene alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche; attività di intrattenimento e ricreazionali, nonché di ogni altra attività affine e conseguente; attività di catering e banqueting, quali organizzazione di ricevimenti di qualsiasi livello e dimensione, presso palazzi storici, ville, fiere, aziende, mediante la ricerca degli spazi, degli allestimenti completi, degli intrattenimenti musicali ed addobbi floreali a seconda delle circostanze e degli eventi per il quale è richiesto;
- v) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- w) al fine di quanto sopra, nominare "sostenitori" e "iscritti" persone fisiche, enti privati e/o pubblici, che contribuiscono alla Fondazione, con donazioni, erogazioni di denaro, e/o attività di particolare rilievo, aderendo agli scopi della Fondazione; il tutto secondo quanto sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, mediante regolamento.

Al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali e di tutte quelle ad esse connesse, la Fondazione può praticare ogni attività, iniziativa o intervento finalizzati al perseguimento degli scopi e obiettivi di cui sopra e può compiere qualsiasi attività mobiliare, immobiliare, economica e finanziaria, nonché tutti gli atti e operazioni ritenuti necessari e/o opportuni.



Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

- i redditi derivanti dal patrimonio;
- le entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività della Fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art.5

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile.

Art.6

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- la Presidentessa onoraria;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore della Fondazione;
- l'Advisory Board, ove istituito;
- l'Organo di Controllo.

Art.7

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero minimo di 5 (cinque) a un massimo di 12 (dodici) consiglieri.

I componenti sono nominati nell'atto costitutivo.

I successivi membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dai componenti il Consiglio di Amministrazione per cooptazione; la scelta dei membri da cooptare deve avvenire tra i soggetti designati dai membri uscenti.

I membri del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre (3) esercizi.

Essi scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute ed approvate dal Consiglio stesso.

Art.8

Decadenza e esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.


L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art.9

Poteri

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, e il Vice-Presidente, che durano in carica tre (3) anni salvo rinnovo;
- b) deliberare eventuali modifiche dello statuto;
- c) redigere ed approvare - nonché compiere ogni adempimento in relazione a - il bilancio e il bilancio sociale
- d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e per gli atti di ordinaria amministrazione;
- g) approvare eventuali regolamenti interni;
- h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione ai sensi dell'art.21 nonché la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;



- j) nominare i membri dell'Advisory Board;
- k) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza del presente statuto;
- l) determinare il compenso dell'organo di controllo.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.10

Adunanze

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione.

Art.11

La Presidentessa Onoraria

Le disposizioni del presente Statuto fanno eccezione per la Presidentessa Onoraria Rita Fantozzi, Fondatrice della Fondazione Poma Liberatutti la quale rimarrà in carica a vita o secondo le proprie decisioni.

La Presidentessa Onoraria ha facoltà di partecipazione al Consiglio di Amministrazione nel quale, se presente ha diritto di voto.

Art.12

Presidente della Fondazione

Il primo Presidente della Fondazione è nominato al momento della costituzione della Fondazione nella persona di Trinci Paolo e rimarrà in carica a vita o secondo le proprie decisioni.

I successivi presidenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno.

Spetta al Presidente della Fondazione la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi; egli agisce e resiste a-

vanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente ha facoltà di nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

Art.13

Direttore della Fondazione

Il Direttore della Fondazione può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, e può essere scelto, anche tra persone esterne al Consiglio.


In sede di nomina, il Consiglio di Amministrazione determina compiti e natura del rapporto.

Il Direttore della Fondazione resta in carica per la durata stabilita dal Consiglio di Amministrazione e/o dal rapporto di lavoro impiegatizio con la Fondazione stessa.

Il Direttore provvede alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle competenze e dei poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione, nonché in conformità ai piani, ai progetti e alle linee di bilancio deliberati dal Consiglio stesso.

In particolare il Direttore provvede a:

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione dei programmi e degli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto. Il Direttore della Fondazione è il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa e in quanto tale Datore di Lavoro ai sensi di legge;
- approvare l'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- predisporre la proposta di bilancio consuntivo;
- porre in essere tutte le attività necessarie, opportune e richieste in materia di tutela ecologica dell'ambiente interno ed esterno nonché di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, in relazione a disposizioni di legge, regolamenti, norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata al fine di eliminare ogni possibile rischio e di prevenire le conseguenze di danno alle persone o alle cose, ciò anche con specifico riguardo al d.lgs 152/2006 e al d.P.R. 380/2001 (ed eventuali successive modifiche ed integrazioni) e



comunque a qualunque altra norma di legge attualmente vigente, sempre assicurando comunque il rispetto di eventuali nuove discipline normative o regolamentari che dovessero entrare in vigore con riguardo alle attività relative all'incarico sopra conferito;

- con riguardo all'intera attività svolta dalla Fondazione presso le varie unità immobiliari di proprietà od utilizzate dalla Fondazione - porre in essere tutte le attività necessarie, opportune e richieste in materia di tutela ecologica dell'ambiente interno ed esterno nonché di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, in relazione a disposizioni di legge, regolamenti, a norme di comportamento impartite dalla pubblica competente Autorità o suggerite dall'esperienza tecnica specifica e, in generale, da ogni altra regola di prudenza o diligenza che deve essere applicata al fine di eliminare ogni possibile rischio e di prevenire le conseguenze di danno alle persone o alle cose, ciò anche con specifico riguardo al d.lgs 152/2006 e al D.P.R. 380/2001 (e eventuali successive modifiche ed integrazioni) e comunque a qualunque altra norma di legge attualmente vigente, sempre assicurando comunque il rispetto di eventuali nuove discipline normative o regolamentari che dovessero entrare in vigore con riguardo alle attività relative all'incarico sopra conferito;

- assicurare la vigilanza e la conservazione dei beni mobili iscritti in pubblici registri nonché dei beni immobili di proprietà o utilizzati dalla Fondazione al fine di garantire l'incolumità delle persone all'interno e all'esterno degli stessi;

- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito in sede di nomina.

Il Direttore della Fondazione è altresì legale rappresentante della Fondazione nei limiti e per gli effetti di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e 8 integrazioni (cd. "Codice Privacy") e allo stesso spettano i poteri necessari a dare compiuta attuazione agli obblighi posti dalla medesima legge.

Il Direttore della Fondazione può essere invitato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, al quale risponde del proprio operato.

Art.14

Advisory Board

L'Advisory Board, ove costituito, è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione.

L'Advisory Board formula, in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, pareri e proposte in merito al programma

annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere per definire la strategia culturale della Fondazione.

I membri dell'Advisory Board restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

L'Advisory Board è presieduto da soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione e si riunisce su convocazione del suo presidente.

In ogni ipotesi di mancanza od impedimento del presidente l'Advisory Board è presieduto e convocato dal Presidente della Fondazione.

Art.15

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art.16

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministra-



zione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.17

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art.15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso al Consiglio di Amministrazione di almeno tre (3) giorni.

Art.18

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art.19

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila

(100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art.20

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art.42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 10 del presente statuto.

Art.21

Estinzione

In caso di estinzione/scioglimento dell'Ente, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.22

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Letto e sottoscritto

F.to: Fantozzi Rita, Trinci Paolo, Pollastrini Alessio, Mazzoli Lara, teste, Alderighi Arianna, teste, Fabrizio NENCIONI
Notaio